



CITTÀ DI MONCALIERI

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 2020

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO, COME MISURA VOLTA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto-Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, 22 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

- l'art. 2, comma 3, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del Decreto-Legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto-Legge;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

- il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», efficace fino al 3 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020, ai sensi del quale cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020, efficace fino al 3 maggio 2020, che sostituisce il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 39 del 6 aprile 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 incluso, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 50 del 2 maggio 2020, efficace con decorrenza 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, che sostituisce il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020;

Visto l'art. 73, comma 1, della Legge 24 aprile 2002, n. 27, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, che statuisce *«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. »*;

Considerato che né il vigente Statuto comunale, né il vigente “Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” della Città di Moncalieri contemplano e disciplinano lo svolgimento in videoconferenza delle sedute di Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo consiliari e delle Commissioni consiliari;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi;

Ritenuto quindi necessario - al fine di contenere l'emergenza epidemiologica, di garantire la continuità nel funzionamento dell'organo consiliare, della conferenza dei Capigruppo e delle commissioni permanenti durante il periodo di emergenza, nonché di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa dell'Ente - prevedere modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, individuando la piattaforma informatica da utilizzare e fissando i criteri generali di trasparenza e tracciabilità.

Visti altresì:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");
- il "Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale della Città di Moncalieri n. 122 del 30/11/2006, n. 25 del 29/02/2008, n. 132 del 05/10/2016 e n. 63 del 30/05/2019;

DISPONE

1. Di riunire, in via straordinaria e motivata dall'emergenza epidemiologica sopra descritta, le prossime sedute del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo consiliari e delle Commissioni consiliari permanenti in forma telematica, attraverso lo strumento della videoconferenza, utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti (ad es. personal computer, smartphone, tablet, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

Sarà onere di ogni consigliere che intenda partecipare dotarsi di un efficiente collegamento alla rete Internet; l'Amministrazione, nel limite delle risorse disponibili, mette a disposizione specifici apparati di collegamento, restando comunque in capo agli utilizzatori ogni necessaria verifica sull'efficace funzionamento di tali dotazioni dal luogo di utilizzo.

2. Le sedute di Consiglio Comunale, di Conferenza dei Capigruppo Consiliari e di Commissioni Consiliari sono valide in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, con la possibilità che tutti i componenti, compreso il Segretario Generale (per le sedute di Consiglio Comunale e per la Conferenza dei Capigruppo Consiliari), il Dirigente verbalizzante (per le sedute di Commissione Consiliare) ed eventuali loro collaboratori, siano collegati in videoconferenza.

3. La consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale s'intende altresì assolta con il recapito e la giacenza del documento nel domicilio digitale (PEC) di ciascun Consigliere comunale. La consegna dell'avviso di convocazione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari e delle Commissioni Consiliari s'intende altresì assolta con il recapito e la giacenza del documento nel domicilio digitale (PEC) o nella casella e-mail di ciascun Consigliere comunale. L'avviso di convocazione indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, contiene l'ordine del giorno comprensivo del testo delle proposte di delibere, di ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, ed è allegata la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno in modalità esclusivamente digitale.

4. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al sistema telematico di collegamento.

5. La presenza alla seduta s'intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le seguenti modalità:

- L'appello è effettuato nominalmente in avvio di seduta dal Segretario Generale (per le sedute del Consiglio Comunale – ex art. 97, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - e per la Conferenza dei Capigruppo Consiliari) o dal Dirigente verbalizzante (per le sedute delle

Commissioni Consiliari), i quali accertano “a video” l’identità del componente/partecipante. Allo stesso modo accertano la validità dei voti dati, in caso sia prevista votazione, e constateranno e proclameranno i risultati della votazione. La votazione avviene nominativamente e in modalità palese;

- La seduta, dopo tale appello nominale, è dichiarata dal Presidente del Consiglio Comunale (o dal Presidente della Commissione Consiliare) valida, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.

6. In subordine, qualora una disfunzione tecnica rendesse difficoltoso il collegamento video tramite la piattaforma dedicata, l’accertamento dell’identità del componente/partecipante potrà essere effettuata anche solo in modalità audio. Allo stesso modo può venire accertata la validità del voto espresso.

7. Tutti i componenti dell’organo consiliare, il Sindaco, gli Assessori e il Segretario Comunale o il Dirigente verbalizzante, simultaneamente intervenuti alla seduta, possono prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno. La documentazione degli argomenti posti all’ordine del giorno è resa disponibile ai consiglieri attraverso modalità digitali e nei termini di regolamento.

8. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti o tramite apposita funzionalità del programma in uso che garantisca idonei standard di tracciabilità e sicurezza.

9. La votazione sulla proposta di deliberazione, mozione o ordine del giorno avviene per appello nominale; questo si effettua mediante la chiamata successiva, per ordine alfabetico, dei Consiglieri da parte del Segretario Generale (o del Dirigente verbalizzante in caso di Commissione Consiliare). Al termine di ogni votazione il Presidente del Consiglio Comunale (o il Presidente della Commissione in caso di Commissione Consiliare) ne dichiara l’esito.

10. La seduta s’intende aperta nell’ora in cui il Segretario Generale (o il Dirigente verbalizzante) ha provveduto all’appello dei presenti, dandone atto espressamente a verbale.

11. La seduta s’intende terminata con la dichiarazione dell’ora di chiusura da parte del Presidente del Consiglio Comunale (o del Presidente della Commissione consiliare). I consiglieri che sopraggiungono dopo l’appello nominale iniziale o che abbandonano la seduta prima della conclusione hanno l’onere di far constare tali circostanze al Presidente, che ne informa il Segretario Generale (o il Dirigente verbalizzante).

12. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente della seduta sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello svolto dal Segretario Generale (o dal Dirigente verbalizzante), secondo le modalità sopra indicate.

13. Nel verbale della seduta è dato atto della modalità con cui la stessa si è svolta, e sono individuati tutti coloro che hanno partecipato a distanza.

14. Le sedute di Consiglio Comunale sono registrate, come consentito dall’applicativo in uso.

15. Le sedute di Consiglio Comunale, ove l’applicativo utilizzato per la seduta in videoconferenza lo consenta, sono trasmesse in diretta Internet attraverso il sito Internet istituzionale della Città di Moncalieri. La registrazione verrà pubblicata sul sito Internet istituzionale.

DISPONE E DECRETA ALTRESI’

16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Ente.

17. La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune e sul sito Internet istituzionale dell'Ente

18. La trasmissione del presente provvedimento a tutti i Consiglieri comunali, al Sindaco, agli Assessori comunali, al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti dell'Ente.

19. L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

20. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura straordinaria e che pertanto cesserà di produrre i suoi effetti non appena verrà meno la situazione di emergenza dichiarata con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020.

Moncalieri (TO), li

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott. Diego ARTUSO

(firmato digitalmente)